

**MAURIZIO MARTINI  
ENZO DRAPELLI**  
**net**

ragionieri commercialisti  
economisti d'impresa

valdagno (vi) – via l. festari, 15  
tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485

dueville (vi) - via g. rossi, 26  
tel. 0444/591846 - fax 0444/594266

info@martinidrapellinet.it  
www.martinidrapellinet.it



**Circolare n.38/2018 del 12 settembre 2018.-**

**Ai gentili Clienti  
Loro sedi**

**La selezione dei contribuenti per il controllo fiscale  
passa dal conto corrente**

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n.197358 del 31.08.2018 ha fornito istruzioni particolarmente rilevanti con riferimento alla **selezione dei contribuenti da sottoporre a verifica fiscale**. Con tale provvedimento, l'Agenzia specifica che l'analisi del rischio di evasione **verrà effettuato sulla base delle informazioni finanziarie fornite da banche ed istituti finanziari**. Verrà data particolare rilevanza, quindi, a **saldi e movimentazioni di conti, investimenti finanziari al fine di selezionare i contribuenti a maggior rischio di evasione**. La sperimentazione della modalità di selezione dei contribuenti verrà avviata innanzitutto nei confronti di **società di persone e di capitali, ma ne è prevista l'estensione alle persone fisiche**. Segnaliamo che, attualmente, l'Agenzia delle Entrate ha a disposizione le posizioni finanziarie dei contribuenti a decorrere dallo scorso 2012, pertanto le nuove modalità di selezione delle posizioni a rischio sono state introdotte con notevole ritardo (la previsione originaria, del 2011, è stata di fatto resa operativa solo lo scorso 31.08.2018). Resta intatta la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di **accertare i contribuenti sulla base delle movimentazioni extracontabili risultanti dai rapporti finanziari**. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate potrà: i) **selezionare i contribuenti valutando i profili di rischio sulla base dei rapporti finanziari intrattenuti con banche ed intermediari finanziari**; ii) **accertare movimentazioni extracontabili sulla base delle indagini finanziarie svolte**. Di seguito illustriamo, nel dettaglio, le disposizioni operative contenute nel provvedimento n. 197358/E del 31.08.2018.

## Premessa

---

Con provvedimento n. 197357/E del 31.08.2018, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle disposizioni di cui al DL n. 201/2011 introducendo nuove modalità di selezione dei contribuenti con profili di rischio. Sulla base di quanto previsto dal provvedimento, infatti, **i contribuenti da sottoporre a controllo saranno selezionati sulla base delle risultanze dei rapporti finanziari: movimentazioni, saldi, investimenti e finanziamenti saranno oggetto di valutazione al fine di verificare, ad esempio, incongruenze con le dichiarazioni fiscali presentate.**

### Osserva

Segnaliamo da subito che la nuova previsione non si sostituisce in alcun modo all'accertamento di maggiori imponibili tramite indagini finanziarie.

### Le modalità di selezione dei profili di rischio

---

Con il provvedimento in commento è stata avviata la fase di sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione **per le società di persone e le società di capitali** basata sull'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.

### Osserva

Viene prevista l'estensione dell'istituto anche alle persone fisiche dopo una prima fase di sperimentazione. Ad oggi, le nuove disposizioni trovano applicazione solo con riferimento a società di persone e di capitali.

La nuova procedura, in particolare, individua le società di persone e di capitali per le quali, pur **risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari, per l'anno di imposta 2016 è stata:**


- **omessa la presentazione della dichiarazione** ai fini delle **imposte dirette** ed ai fini **IVA;**
- presentata la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o ai fini IVA **priva di dati contabili significativi.**

Con riferimento alle modalità pratiche, viene specificato che **la Divisione Contribuenti trasmette alle Direzioni regionali e alle Direzioni provinciali l'elenco delle posizioni di competenza.** Per ogni posizione segnalata, è **comunicata l'informazione sulla numerosità dei conti correnti e sul totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari,** nonché gli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria. Verranno quindi incrociati i dati relativi alle dichiarazioni presentate e i dati relativi a saldi, movimentazioni di conti correnti, investimenti finanziari, al fine di cogliere potenziali incongruenze e profili di rischi fiscale. A titolo esemplificativo, potrebbero essere selezionati quei contribuenti che, **per l'anno d'imposta 2016 hanno dichiarato un volume d'affari esiguo a fronte di movimentazioni su conto corrente particolarmente rilevanti.**

## Restano "intatte" le c.d. indagini finanziarie

Considerato che i dati finanziari hanno ora rilevanza anche ai fini della selezione dei contribuenti, si rileva che **rimane intatta la possibilità di accertare maggiori imponibili sulla base delle c.d. indagini finanziarie**. Ricordiamo che, per effetto delle modifiche apportate dal DL n. 193 del 22.10.2016 (convertito con legge n. 225 del 22.10.2016), l'istituto delle **indagini bancarie** è stato ulteriormente **limitato** nella sua applicazione. Sull'argomento ricordiamo che, per effetto della pronuncia della **Corte Costituzionale** (sentenza n. 228 del 06.10.2014), la funzionalità dell'istituto è stata notevolmente erosa con lo **stralcio della presunzione sui prelevamenti** a carico dei professionisti. Con il DL n. 193/2016 il legislatore ha sostanzialmente attuato quanto previsto nella sentenza della Corte Costituzionale ed ha **ulteriormente limitato l'applicazione dell'istituto con l'introduzione di alcune soglie di rilevanza** dei prelevamenti (**1.000 euro** al giorno e almeno **5.000 euro** al mese).

Già la Corte Costituzionale, **con la sentenza n. 228 del 06.10.2014**, ha segnato una rilevante differenza nell'applicazione dell'istituto tra professionisti ed imprenditori. La situazione può essere sostanzialmente rappresentata come segue:




Con la modifica apportata dal DL n. 193/2016 viene previsto che **sono posti come ricavi i prelevamenti:**

- per importi **superiori a 1.000 euro giornalieri;**
- ed in ogni caso **superiori ad almeno 5.000 euro mensili.**

Sull'argomento si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate in occasione di TELEFISCO 2017, la quale ha precisato che:

- 1) la disciplina **non ha carattere retroattivo**, pertanto si applicherà a decorrere dal 03.12.2016;

- 2) le modifiche riguardano **solamente i prelevamenti**, contrariamente a quanto riportato per errore nella documentazione dei lavori parlamentari; iii) è **confermata l'applicazione congiunta della doppia soglia** (scostamenti di almeno 5.000 euro mensili ad opera di prelevamenti di almeno 1.000 euro giornalieri).



Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

dr. Maurizio Martini

dr. Enzo Drapelli